

Comune di NULE

Provincia di SASSARI

---

# **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI**

---

Approvato con Delibera del Giunta Comunale  
n. 37 del 17/07/2023



# INDICE

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	pag. 4
Art. 2 - <i>Ambito di applicazione</i> .....	» 4
Art. 3 - <i>Corresponsione degli incentivi</i> .....	» 5
Art. 4 - <i>Soggetti beneficiari</i> .....	» 6

## CAPO II - COSTITUZIONE DELLE RISORSE PER FINANZIARE LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 5 - <i>Costituzione e finanziamento delle risorse per funzioni tecniche</i> .....	» 6
Art. 6 - <i>Costituzione e finanziamento delle risorse per l'innovazione (RI)</i> .....	» 6
Art. 7 - <i>Calcolo delle risorse per le funzioni tecniche (RF)</i> .....	» 7
Art. 8 - <i>Presupposto per l'attribuzione dell'incentivazione</i> .....	» 7
Art. 9 - <i>Gruppo di lavoro</i> .....	» 7

## CAPO III - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE INCENTIVANTI

Art. 10 - <i>Ripartizione dell'incentivo</i> .....	» 8
Art. 11 - <i>Accertamento delle attività svolte</i> .....	» 10
Art. 12 - <i>Liquidazione dei compensi</i> .....	» 10
Art. 13 - <i>Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti</i> .....	» 12
Art. 14 - <i>Incentivi per le attività svolte dalla stazione unica appaltante</i> .....	» 12

## CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - <i>Rinvio</i> .....	» 13
Art. 16 - <i>Efficacia</i> .....	» 13
Art. 17 - <i>Entrata in vigore</i> .....	» 13

## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE**

**(di cui all'art. 45 del [D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36](#))**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- A. “CODICE”: Codice dei contratti pubblici approvato con [D.Lgs. n. 36/2023](#);
- B. “PROGETTO”: il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico;
- C. “SOGGETTI BENEFICIARI”: dipendenti del Comune di \_\_\_\_\_ incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del CODICE;
- D. “RESPONSABILE DEL PROGETTO” (RUP): di cui al CODICE, il quale viene individuato per ciascun contratto/intervento/investimento, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge;
- E. “DIRETTORE DEI LAVORI”: tecnico che svolge le funzioni di Direttore dei Lavori ai sensi del CODICE;
- F. “DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO”: tecnico o amministrativo che svolge le funzioni di Direttore Esecutivo del contratto ai sensi del CODICE;
- G. “COLLABORATORI”: personale tecnico e amministrativo che collabora direttamente alle attività pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti;
- H. “COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 del CODICE;
- I. “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori;
- J. “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, di cui all'allegato I del CODICE;
- K. “SERVIZIO/FORNITURA”: le attività aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera precedente, ovvero l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
- L. “RISORSE FINANZIARIE”: risorse di cui all'articolo 45 del CODICE calcolate nella misura del 2% come quota massima sull'importo posto a base di gara;
- M. “RISORSE FINANZIARIE PER FUNZIONI TECNICHE” (RF): somme destinate all'incentivazione dei dipendenti (80% delle risorse);
- N. “RISORSE PER L'INNOVAZIONE” (RI): parte delle somme destinate a finanziare le attività strumentali e innovative (20% delle risorse).

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### *Oggetto del Regolamento*

Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 45 del [Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) (Codice dei contratti pubblici) di seguito denominato CODICE.

### Art. 2

#### *Ambito di applicazione*

**1.** Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CODICE e del relativo allegato I.10, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti **funzioni tecniche**:

- Programmazione della spesa per investimenti;
- Responsabile unico del progetto;
- Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Redazione del progetto esecutivo;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- Predisposizione dei documenti di gara;
- Direzione dei lavori;
- Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- Direzione dell'esecuzione;
- Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Collaudo tecnico-amministrativo;
- Regolare esecuzione;
- Verifica di conformità;
- Collaudo statico (ove necessario).

**2.** È esclusa l'erogazione di incentivi per lavori, servizi e forniture per i quali non si dia corso all'avvio della procedura relativa all'appalto principale.

**3.** Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano tutte le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture, incluse le procedure di project financing, di concessione, dialogo competitivo, accordi quadro, affidamenti diretti.

### Art. 3

#### *Corresponsione degli incentivi*

1. La corresponsione degli incentivi è prevista solo per gli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore della esecuzione e precisamente:

- appalti di valore superiore alla soglia europea;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- interventi che, per l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di struttura organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

2. Inoltre, rientrano nella incentivazione gli appalti di servizi e forniture di cui al comma 8 dell’art. 114 del [D.Lgs. 36/2023](#), il quale rinvia all’allegato II.14 del [D.Lgs. 36/2023](#), per individuare i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP.

L’art. 32, co. 2 dell’allegato II.14 stabilisce che sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

3. In caso di appalti divisi per lotti la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” ovvero “prestazionale” ai sensi dell’art. 58 del [D.Lgs. 36/2023](#).

## **Art. 4**

### ***Soggetti beneficiari***

1. La quota dell'80% delle risorse è ripartita tra i seguenti dipendenti dell'ente:

- a. RUP e suoi collaboratori;
- b. personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di lavori pubblici, forniture e servizi, alla progettazione delle opere e degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti alla procedura di affidamento dell'appalto;
- c. personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità e collaboratori dei predetti soggetti.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del CODICE, non concorre alla ripartizione degli incentivi il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 8 del presente Regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro;

3. Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato.

## **CAPO II**

### **COSTITUZIONE DELLE RISORSE PER FINANZIARE LE FUNZIONI TECNICHE**

## **Art. 5**

### ***Costituzione e finanziamento delle risorse per funzioni tecniche***

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base delle procedure di affidamento.

2. L'80% delle risorse finanziarie è ripartito tra i dipendenti di cui all'art. 8, secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

## **Art. 6**

### ***Costituzione e finanziamento delle risorse per l'innovazione (RI)***

1. Il restante 20% delle risorse finanziarie è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Inoltre, una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta Comunale previa verifica dell'entità delle risorse medesime.

## **Art. 7**

### ***Calcolo delle risorse per le funzioni tecniche (RF)***

**1.** L'entità delle risorse per funzioni tecniche viene stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate:

- a. per lavori, servizi e forniture fino a € 2.000.000,00 risorse è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b. per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 50.000.000,00 le risorse sono pari all'1,2% dell'importo a base di gara;
- c. per lavori, servizi e forniture di importo intermedio, la percentuale delle risorse si ricava con interpolazione lineare dei valori sopra indicati.

**2.** Le risorse vengono costituite mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del lavoro, fornitura o servizio.

**3.** Per i lavori, l'impegno di spesa viene assunto contestualmente al finanziamento dei lavori stessi, ovvero, di norma mediante deliberazione della Giunta Comunale del Progetto definitivo;

**4.** Le risorse non sono soggette ad alcuna rettifica qualora, in sede di appalto, si verificano dei ribassi. Nel caso di modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 120 del CODICE, l'importo delle risorse viene ricalcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante.

**5.** Per i servizi e forniture l'impegno di spesa viene effettuato prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro, o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre.

## **Art. 8**

### ***Presupposto per l'attribuzione dell'incentivazione***

**1.** Presupposto per la destinazione delle risorse e successiva attribuzione dell'incentivazione è l'inserimento delle somme nel quadro economico dell'intervento.

## **Art. 9**

### ***Gruppo di lavoro***

**1.** Il gruppo di lavoro è costituito da personale tecnico e/o amministrativo in possesso della necessaria competenza professionale ed esperienza in relazione alle attività da espletare e deve essere nominato in tempo utile per il compiuto e corretto espletamento delle attività oggetto dell'incarico. Nell'individuazione dei nominativi, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, si dovrà tener conto del carico di lavoro nonché degli incarichi già assegnati in altri gruppi di lavoro al fine di una equa distribuzione degli incarichi. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti /

sub-procedimenti e delle attività assegnate. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del [D.Lgs. 165/2001](#). Il Dirigente competente per la costituzione del gruppo di lavoro è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

**2.** La composizione del gruppo di lavoro è definita:

- per quanto riguarda l'Area Lavori Pubblici e Responsabile Programma Triennale, per i lavori inseriti nel documento unico di programmazione (DUP), mediante provvedimento del Direttore di Area, su proposta dei Dirigenti delle strutture organizzative competenti che dovranno altresì attestare il possesso in carico ai soggetti proposti dei necessari requisiti. In caso di servizi e forniture mediante provvedimenti dei Dirigenti delle strutture organizzative competenti;
- per tutte le altre Aree mediante provvedimento del Direttore di Area di riferimento della gara di appalto su proposta del RUP e sentiti i Dirigenti dei dipendenti interessati.

**3.** Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- il lavoro, il servizio o la fornitura e i relativi strumenti programmatori nei quali gli interventi sono previsti;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, del lavoro / servizio / fornitura;
- il nominativo dei dipendenti, con l'indicazione del relativo profilo professionale, dei compiti assegnati, nonché dei tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti programmatori dell'Amministrazione Comunale e di gara.

**4.** Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Direttore Area Lavori Pubblici e Responsabile Programma Triennale o dal Direttore dell'Area di riferimento, previo accertamento delle attività svolte fino a quel momento.

**5.** Qualora il RUP, o altro dipendente, assuma più ruoli e svolga più attività, fra quelle riportate nella tabella del successivo articolo, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singola attività, in ragione della maggior responsabilità ed impegno che lo stesso si assume nell'ambito del procedimento.

### **CAPO III**

#### **RIPARTIZIONE DELLE RISORSE INCENTIVANTI**

##### **Art. 10**

##### ***Ripartizione dell'incentivo***

**1.** La ripartizione dell'incentivo per ciascun lavoro è stabilita, in considerazione delle responsabilità personali, del carico di lavoro, della complessità, dell'entità e della natura delle mansioni, previa individuazione delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% delle risorse per funzioni tecniche del personale interno:

Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto	45%
di cui al RUP	min 20%, max 40%
di cui collaboratori	min 5%, max 25%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
di cui al redattore dell'elaborato di fattibilità tecnica ed economica	min 2%, max 5%
di cui ai collaboratori per attività particolari di programmazione	min 0%, max 3%
Attività per la valutazione preventiva dei progetti	5%
di cui: al verificatore per attività di verifica	min 3%, max 5%
di cui ai collaboratori per attività particolari di valutazione preventiva	min 0%, max 2%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara	4%
di cui ai collaboratori per predisposizione della documentazione di gara	min 1%, max 3%
di cui ai collaboratori per l'espletamento della procedura di gara	min 1%, max 3%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	6%
di cui ai collaboratori per predisposizione di atti tecnico-amministrativi per l'esecuzione del contratto	min 3%, max 5%
di cui ai collaboratori per le verifiche tecnico-amministrative e i controlli di legge per l'esecuzione del contratto	min 1%, max 3%
Attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	30%
di cui al Direttore dei Lavori	min 10%, max 5%
di cui ai collaboratori tecnici (direttori operativi, ispettori di cantiere)	min 0%, max 20%
di cui al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	min 2%, max 8%
Attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità	5%
di cui al Collaudatore tecnico amministrativo	min 2%, max 5%
di cui al Collaudatore Statico	min 0%, max 2%
di cui ai collaboratori	min 0%, max 1%

2. La ripartizione dell'incentivo per ciascun servizio o fornitura è fatta dal Dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% delle risorse spettante ai dipendenti:

Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori amministrativi di supporto	65%
di cui al RUP	min 20%, max 25%
di cui al funzionario incaricato	min 25%, max 30%
di cui ai collaboratori	min 10%, max 25%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara	5%
di cui ai collaboratori per predisposizione della documentazione di gara	min 1%, max 4%
di cui ai collaboratori per l'espletamento della procedura di gara	min 1%, max 4%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%
di cui ai collaboratori per predisposizione di atti amministrativi per l'esecuzione del contratto	min 1%, max 4%

di cui ai collaboratori per i controlli di legge per l'esecuzione del contratto	min 1%, max 4%
Attività di direzione dell'esecuzione	20%
di cui al Direttore responsabile dell'esecuzione	min 15%, max 20%
di cui ai collaboratori	min 2%, max 5%
Attività di verifica di conformità	5%
di cui al Direttore responsabile esecuzione	min 2%, max 4%
di cui ai collaboratori	min 1%, max 3%

**3.** Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 14, comma 18, del CODICE, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

**4.** Nel caso di project financing, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle ordinarie vengono riconosciute le quote delle risorse di cui al comma 1, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

## **Art. 11**

### ***Accertamento delle attività svolte***

**1.** La liquidazione del compenso incentivante è disposta sulla base di apposita relazione del RUP, dal Dirigente della competente struttura organizzativa, previo accertamento del buon esito e della completezza delle attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro.

**2.** Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

**3.** Nel caso di incremento dei costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure di mancato rispetto dei termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, viene disposta la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

## **Art. 12**

### ***Liquidazione dei compensi***

**1.** Il Dirigente competente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 13 del presente Regolamento, da richiamare nell'atto di liquidazione.

**2.** La liquidazione dei compensi relativi ai lavori viene effettuata in base alla tipologia di attività espletate, secondo le scadenze e le aliquote di seguito riportate:

<b>Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto</b>
alla pubblicazione del bando o all'invio inviti a presentare le offerte 40%
alla stipula del contratto 30%
alla sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo 30%

Programmazione della spesa per investimenti
alla pubblicazione del bando o all'invio inviti a presentare le offerte 100%
Attività per la valutazione preventiva dei progetti
alla pubblicazione del bando o all'invio inviti a presentare le offerte 100%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara
alla stipula del contratto 100%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici
alla sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo 100%
Attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione
alla sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo 100%
Attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità
alla sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo 100%

Si specifica che, a seguito della sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico amministrativo è corrisposto il saldo dell'importo spettante per ogni attività svolta dal personale interno nell'ambito dei lavori oggetto di incentivo che dovesse risultare non precedentemente corrisposto. Nel caso di contratti per lavori con durata superiore all'anno, è possibile erogare acconti dei compensi incentivanti sulla base dell'importo dello stato di avanzamento lavori, trattenendo il 20% dell'importo che sarà saldato dopo la sottoscrizione del certificato di collaudo.

**3.** La liquidazione dei compensi relativi a servizi e forniture viene effettuata in base alle tipologie di attività espletata e secondo le seguenti scadenze:

- per attività di predisposizione, di espletamento e di controllo della procedura di gara: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per attività di direzione della esecuzione e verifica di conformità: intera quota con l'approvazione del certificato di verifica di conformità. Nel caso di contratti per servizi e forniture con durata superiore all'anno è possibile erogare acconti annuali dei compensi incentivanti trattenendo il 20% dell'importo che sarà saldato dopo la approvazione del certificato di verifica di conformità;
- per il ruolo di RUP: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di verifica di conformità. Nel caso di contratti per servizi e forniture con durata superiore all'anno è possibile erogare acconti annuali dei compensi incentivanti, trattenendo il 20% dell'importo che sarà saldato dopo la approvazione del certificato di verifica di conformità.

Il RUP trasmette al Dirigente competente entro trenta giorni dal completamento di ciascuna fase suindicata, apposita relazione con la quale viene attestato il raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei tempi assegnati e proposto il riparto dell'incentivo.

**4.** Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del CODICE, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, incrementano le risorse di cui all'art. 6 del presente regolamento.

**5.** Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale

limite è effettuato in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

### **Art. 13**

#### ***Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti***

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del CODICE, nel caso di incremento dei costi dell'opera/servizi e forniture previsti nel quadro economico, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi. Nell'incremento dei costi non sono considerate le modifiche, nonché le varianti di cui all'art. 120 del CODICE, per cause non imputabili al gruppo di lavoro

2. Nel caso in cui, a seguito di diretta ed esclusiva responsabilità del personale coinvolto, non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come riportati nel provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro, la quota di incentivo spettante è ridotta nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo.

3. La somma che residua costituisce economia.

### **Art. 14**

#### ***Incentivi per le attività svolte dalla stazione unica appaltante***

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del CODICE, per le funzioni tecniche svolte dal personale della centrale di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente o ciascuno degli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla centrale di committenza, una somma non superiore a  $\frac{1}{4}$  delle percentuali stabilite, ai sensi del presente Regolamento ripartendo gli oneri in rapporto alle quote di partecipazione. La somma è inserita nel quadro economico del lavoro, fornitura o servizio cui accede.

2. L'80% di tale somma è destinata al personale del servizio "Centrale unica di committenza" nel caso in cui le attività, per le quali sono riconosciuti gli incentivi, siano svolte esclusivamente per conto dell'ente o degli enti convenzionati. Nel caso in cui la "Centrale unica di committenza" abbia svolto le attività anche per conto del Comune di NULE la somma versata dall'ente o da ciascuno degli enti convenzionati è destinata anche ai dipendenti assegnati ad altri servizi, qualora gli stessi abbiano partecipato allo svolgimento delle medesime.

3. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del Dirigente responsabile della centrale di committenza tenuto conto delle professionalità necessarie. La costituzione del gruppo di lavoro avviene secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

4. Il Dirigente responsabile del servizio "Centrale unica di committenza" liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l'approvazione del provvedimento di aggiudicazione della gara da parte del soggetto competente individuato per legge o nella convenzione d'ambito o di bacino.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 15**

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

**Art. 16**

*Efficacia*

1. Per le attività che danno titolo alla corresponsione di incentivi svolte per procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il [D.Lgs. 36/2023](#) acquista efficacia o, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte, l'incentivo da corrispondere, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

**Art. 17**

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della deliberazione di approvazione.

2. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente Regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.